



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1756

Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli

19/03/2018 - 10:06

Indice

1. DDL S. 1756 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1756	5
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	18
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	19
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015	20
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016	69
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017	76

1. DDL S. 1756 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1756
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli

Iniziativa Parlamentare
Rosetta Enza Blundo (M5S)
Cofirmatari
Daniela Donno (M5S), **Serenella Fucksia** (M5S), **Manuela Serra** (M5S)

Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **2 febbraio 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 386 del 4 febbraio 2015.

Classificazione ISEO
AFFIDAMENTO DI MINORI , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Artt.1, 8, 10), FIGLI (Artt.1-6, 12), GENITORI (Artt.1-6, 12), ASCENDENTI E DISCENDENTI (Artt.1-3, 9), TUTELA E CURATELA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.1, 3, 6, 12), ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI (Artt.1, 2, 5, 6), OBBLIGO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO (Art.1), ASSEGNI ALIMENTARI (Artt.1, 4, 12), VIOLENZA E MINACCE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) (Art.2), PRIMA CASA (Artt.3, 6), ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI (Artt.3, 6), REVOCA (Art.3), UDIENZE CIVILI (Art.5), ABROGAZIONE DI NORME (Art.5), MINORI (Art.5), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Artt.8-10), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.10), ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO CIVILE (Artt.11, 12), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.12)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Rosanna Filippin** ([PD](#)) (dato conto della nomina il 1 luglio 2015).

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 23 giugno 2015.
Annuncio nella seduta pom. n. 470 del 23 giugno 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1756

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1756

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **BLUNDO , DONNO , FUCKSIA e SERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2015

Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli

Onorevoli Senatori. -- Sono trascorsi ormai più di otto anni dall'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 -- sul cosiddetto «affido condiviso» -- e l'esperienza giurisprudenziale fin qui maturata ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, come la norma sia stata disapplicata in quasi tutti i tribunali della Repubblica e la Magistratura abbia, in questi anni, fatto riferimento a prassi e stereotipi tipici dell'affido esclusivo.

La sopraccitata legge è riuscita ad affermare, soltanto nei principi, il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e l'attività di monitoraggio delle sentenze effettuata dall'Osservatorio nazionale sul condiviso testimonia una totale assenza di omogeneità nei provvedimenti adottati, con decisioni apertamente contraddittorie non solo fra tribunali di diverse città, ma anche tra diversi giudici dello stesso tribunale. Una vasta area della Magistratura, infatti, abituata a considerare l'affidamento monogenitoriale come la forma da privilegiare, fatica ancora oggi ad applicare una norma che ha ribaltato la scala di priorità giudiziaria della separazione, indirizzandola verso modalità di affido che privilegino il principio di «bigenitorialità», considerato dal legislatore come più adatto a contenere i danni che i minori subiscono dalla separazione dei loro genitori.

L'alternativa all'affidamento esclusivo, e cioè l'affidamento congiunto, pur essendo l'antenato del condiviso, era adottato solo in un numero limitato di casi, in presenza di bassa conflittualità.

L'affidamento condiviso avrebbe dovuto risolvere tale limitato ricorso a forme di affidamento bigenitoriale perché, a differenza dell'affidamento congiunto, prevede anche l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le decisioni ordinarie, il che elimina ogni preoccupazione per i casi di elevata conflittualità.

L'affidamento esclusivo con la nuova normativa sopra richiamata avrebbe dovuto trovare una collocazione puramente residuale, limitata ai casi in cui le modalità previste dal condiviso arrechino grave pregiudizio ai minori.

Tuttavia, nei primi otto anni di vita della nuova normativa, si è assistito alla diffusione di sentenze in cui le nuove modalità di affidamento sono rimaste lettera morta. La forma più evidente di mancata applicazione della legge n. 54 del 2006 si intravede con chiarezza in quei provvedimenti in cui l'affidamento condiviso viene nominalmente concesso, salvo stabilire l'elezione di un genitore «domiciliatario prevalente» o «collocatario» (prassi di origine giurisprudenziale, non prevista dal legislatore) che, di fatto, svuota la nuova norma di ogni effetto, ristabilendo, da un'altra direzione, lo strumento dell'affidamento esclusivo anche laddove non sussistano motivi di pregiudizio per il minore.

In siffatti provvedimenti, il modello dell'affidamento esclusivo si riproduce concretamente nella quantificazione dei tempi di «visita» o nella «facoltà», anziché nell'obbligo, dei contatti tra i figli ed il genitore «non collocatario», replicando in concreto il modello di genitore non affidatario riferibile al precedente impianto normativo.

Tutto ciò è l'esatto contrario di quanto il legislatore si è proposto nel 2006, e cioè la sostituzione del modello monogenitoriale con quello bigenitoriale, e si contrappone ai risultati di autorevoli studi internazionali sui benefici che possono derivare per il minore dal coinvolgimento ampio di ambedue le figure genitoriali (Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid, Sven Bremberg «*Fathers' involvement and children's developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies*». *Acta Paediatrica* 2008, 97 (2), 153-158 2008).

Il primo comma dell'articolo 337-ter del codice civile, infatti, stabilisce che: «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori», mentre il secondo comma dice che il giudice «... determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore...». Come è evidente, la norma non recita affatto «... stabilisce presso quale dei genitori i figli vivranno», da ciò derivando l'assoluta arbitrarietà con cui gli operatori della Giustizia si sono affrettati a coniare il neologismo «domiciliazione prevalente», che introduce una misura creata *ex-novo*, non ricompresa nel dettato della legge.

Il ricorso a tale prassi, inoltre, ha come conseguenza quella di favorire una cultura giudiziaria della separazione che preferisca la stabilità del domicilio del minore alla sua stabilità affettiva. È frequente, infatti, che nei tribunali italiani oggi, piuttosto che individuare competenze, abitudini e compiti di cura assunti in costanza di matrimonio, si preferisca argomentare le ragioni di un provvedimento mediante l'utilizzo di stereotipi («i bambini con la valigia sempre pronta» -- «i piccoli nomadi» -- «i cuccioli devono avere un unico nido», «i figli non sono pacchi postali») i quali non tengono conto dell'evoluzione socio-familiare degli ultimi decenni, dell'inserimento capillare dell'universo femminile nel mondo del lavoro e delle mutate abitudini di vita dei nostri figli, quotidianamente impegnati in attività extra-scolastiche, ludiche, sportive e culturali e, pertanto, al di fuori delle mura domestiche per gran parte della propria giornata.

L'intensa attività di monitoraggio, che ha portato alla definizione di questo disegno di legge ha evidenziato come sia stata sostanzialmente disattesa la norma riguardante il mantenimento diretto dei figli, mediante il quale entrambi i genitori sono chiamati a fornire direttamente e personalmente i beni o i servizi di cui essi hanno bisogno. Tale strumento è fondamentale per assicurare ai minori continuità di cura anche nella separazione, nonché a dare loro la precisa sensazione di un concreto segnale di interesse. Il perseverare nel ricorso all'assegno, oltre ad attribuire un intrinseco disvalore al genitore che è obbligato a corrisponderlo, produce una mancata individuazione e ripartizione dei compiti di cura da parte del giudice, nonché la percezione di un ingiusto contributo che l'obbligato non dovrebbe all'altro genitore, ma ai figli.

Il legislatore, al comma 1 dell'articolo 337-ter, ha sostituito al termine mantenimento, presente come diritto-dovere di entrambi i genitori nell'articolo 30 della Costituzione, quello di «cura», visibilmente più ampio, e al quarto comma ha lasciato all'assegno una funzione solo integrativa o perequativa, laddove recita: «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità». L'enunciato della norma è chiaro: il mantenimento indiretto, mediante assegno, è un sistema residuale cui si ricorre solo quando esiste una considerevole sproporzione tra i redditi dei coniugi, tenuto conto delle risorse disponibili.

Le sentenze esaminate, invece, mostrano come la Magistratura non tenga conto del dettato normativo neanche in presenza di redditi uguali o del tutto simili, con la conseguenza che il genitore gravato dall'assegno, dovendo anche reperire una nuova abitazione, è destinato a vivere in condizioni di povertà e non riesce a garantire ai figli una vita dignitosa.

Il genitore beneficiario dell'assegno, di contro, non è oberato neanche dell'obbligo di rendicontare le spese effettuate, in ciò ponendo ampie riserve sull'effettivo utilizzo del denaro per finalità direttamente legate alla cura filiale.

Risulta evidente come tale modalità sia all'origine di aspre conflittualità tra le parti; col mantenimento diretto il legislatore intendeva eliminare alla fonte tale conflittualità, introducendo un sostanziale

incentivo alla responsabilità diretta di entrambi i genitori ed eliminando i compiti di cura «per delega».

L'analisi complessiva del tema dell'affido condiviso, all'interno di questo disegno di legge non può prescindere da un'attenta valutazione del comportamento posto in essere dalla coppia genitoriale prima della cosiddetta udienza presidenziale. Durante il periodo concitato della separazione, la previsione di sanzioni e provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale può, oggettivamente, costituire un valido deterrente in grado di far assumere ai coniugi un atteggiamento di maggiore responsabilità verso i bambini. Parimenti, è necessario introdurre un deterrente contro le reciproche denunce strumentali tra coniugi, dalle quali si possono generare procedimenti che durano diversi anni.

Pertanto, il legislatore non potrà più mostrare disinteresse verso la mediazione familiare, una grande risorsa professionale cui negli ultimi anni i tribunali hanno fatto riferimento con sempre maggiore frequenza, al fine di offrire un valido strumento di supporto alla coppia in via di separazione.

Purtroppo, pur essendo inizialmente prevista come obbligatoria, nelle stesura finale della legge n. 54 del 2006 il ricorso alla mediazione familiare è stato ridotto ad una blanda possibilità di segnalazione, ad ostilità già iniziata. In quei Paesi (vedi l'Argentina) in cui, invece, la mediazione è stata imposta quale passaggio preliminare obbligato, si è ottenuto un aumento considerevole degli accordi consensuali. Anche il Parlamento europeo si è espresso a favore della mediazione familiare già a partire dalla sua posizione del 23 aprile 2008 in materia di mediazione al fine di facilitarne l'accesso a tutti, garantendo anche un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Pertanto, un rafforzamento del ruolo di siffatto strumento è auspicabile, insieme alla introduzione nel nostro ordinamento di criteri e parametri oggettivi per l'accesso alla professione di mediatore familiare.

L'esame dei contenuti non può, altresì, prescindere dalla previsione, in tutti i casi di aperta conflittualità, di una alternanza nei compiti di cura che, da un lato, garantisca ai figli la presenza adeguata di ciascun genitore e, dall'altro, disperda le occasioni di attrito a beneficio della serenità dei minori.

Quella dell'alternanza dei figli presso ciascun genitore è questione assai delicata sia dal punto di vista scientifico, sia da quello culturale, nel senso che il secondo è una diretta conseguenza di infondate conclusioni del primo. In molti tribunali ha fatto strada la teoria, propria di una piccola schiera di psicologi, secondo cui il riequilibrio dei tempi di vita presso i domicili dei genitori avrebbe prodotto gravi scompensi nei figli. In realtà tali valutazioni non sono frutto di rigorose ricerche scientifiche elaborate sulla base di un campione significativo. Tutto il resto della letteratura, infatti, ha evidenziato i danni da domiciliazione esclusiva, così come le medesime ricerche, condotte con metodi rigorosi, hanno fatto emergere gli innegabili vantaggi della «residenza alternata» (vedi l'indagine di M. K.

Pruett, R. Ebling e G.M. Insabella *«Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights»*, in Family Court Review, 42 (1), pp. 39-59, 2004). Pertanto, la proposta di adeguare il nostro Paese all'orientamento sperimentato positivamente nell'Unione europea, introducendo anche in Italia un principio di doppia residenza o domicilio (salvo diversi accordi tra le parti) oggi appare più che mai opportuna, anche per colmare una posizione di arretratezza del nostro Paese di fronte alla cultura giudiziaria degli altri Paesi del mondo occidentale, nei quali il principio di bigenitorialità viene applicato con regolarità.

Una questione direttamente legata alla residenza dei figli, di frequente e costante attualità, si ravvisa nei trasferimenti unilaterali dei minori, da parte di uno dei due genitori, presso il proprio luogo di origine familiare, spesso distante centinaia di chilometri da quella che fino a pochi giorni prima era stata la casa coniugale, nonché il domicilio abituale dei figli.

A ben vedere, tale comportamento, che ha finalità totalmente diverse da quelle riconducibili al mero desiderio del «ritorno alla terra natia», è incidentalmente favorito dalle stesse radici storiche di molte famiglie italiane, i cui primi componenti, nell'immediato dopoguerra, alimentarono il movimento migratorio che, negli anni del cosiddetto «boom economico» (1955-1968), ha spinto migliaia di famiglie, provenienti da regioni ad economia semi-rurale, a trasferirsi nelle regioni con alto tasso di crescita e industrializzazione.

In realtà, come evidenziato dall'altissimo tasso di conflittualità generato da queste fattispecie,

giustamente definite quali vere e proprie sottrazioni alla responsabilità dell'altro genitore, lo scopo di siffatte azioni è riconducibile ad un mero allontanamento dei bambini dal genitore che, in base all'attuale modello interpretativo della Magistratura, diventa quello «non convivente». Costui, comunque costretto, per ragioni di lavoro, a mantenere la propria residenza presso il domicilio abituale, a causa di questi trasferimenti è costretto ad esercitare un ruolo genitoriale affievolito e, nella maggioranza dei casi, finisce con l'essere allontanato anche affettivamente dai propri figli.

Da sottolineare che ne deriva una violazione dei diritti dei minori alla bigenitorialità, non una mera compressione dei diritti del genitore e del rispettivo ambito parentale. Non sono rari, peraltro, gli episodi di improvvisa sparizione di bambini nati da coppie di nazionalità mista, laddove l'affidamento al genitore straniero ha favorito il trasferimento coatto della prole nel suo Paese di origine. In tutti i casi, comunque, il prodotto di questo diffusissimo costume è lo sradicamento dei figli dal loro ambiente abituale, una forma di violenza che costringe il minore ad un difficile riadattamento psico-sociale, nella totale assenza di uno dei genitori. Pertanto appare opportuno introdurre, in questo disegno di legge, la previsione di un preventivo accordo tra i genitori qualora uno dei due manifesti il desiderio di trasferirsi, e il divieto di atti unilaterali a pena di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale.

Tutti questi anni di mancata applicazione della norma, inoltre, hanno consentito agli esperti della materia di concentrarsi maggiormente sulle esigenze dei figli minori, prime vittime della conflittualità che l'attuale sistema privilegia.

Sotto molti aspetti, durante le fasi più crudele della separazione -- ed anche in seguito, allorquando sorgono nuovi problemi legati, per esempio, all'attività lavorativa o a nuove organizzazioni familiari (cosiddette famiglie allargate) -- il minore, e cioè colui che più di tutti necessita di supporto e assistenza, è senza tutela effettiva, in balia di esigenze che appartengono al mondo degli adulti e spesso sono in contrasto con le sue.

In quei momenti così dolorosi, la voce dei bambini rimane totalmente inascoltata, e ciò è una diretta conseguenza di un ordinamento che, ancora oggi, non favorisce una vera e propria presa di responsabilità da parte dei genitori. Per tali motivi, il legislatore non potrà che valutare positivamente gli strumenti di garanzia (passaggio obbligatorio presso un centro di mediazione familiare come condizione di procedibilità, obbligatorietà di presentazione del cosiddetto piano familiare, tutela legale autonoma del minore, obbligo di audizione del minore che abbia compiuto dodici anni), contenuti nel presente disegno di legge, previsti per assicurare una autonoma tutela ad un soggetto che, per definizione, è giuridicamente incapace.

Passando all'esame approfondito dell'articolato, l'articolo 1 stabilisce il diritto del minore, in caso di separazione dei genitori, non solo a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, che assumono pari responsabilità ed impegni nell'educazione, cura, istruzione e assistenza morale dei minori, salvo i casi di impossibilità materiale, ma anche a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per questi ultimi viene anche riconosciuta la possibilità di intervenire volontariamente nel giudizio di separazione, al fine di richiedere al giudice di disciplinare, in separato procedimento, il loro rapporto con i minori. L'autonoma tutela in giudizio del minore, durante le delicate fasi della separazione, viene garantita da un curatore speciale *ad acta*, scelto tra quelli iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato disponibile in ogni tribunale, che deve ascoltare i legali rappresentanti di entrambi i genitori ed essere obbligatoriamente affiancato, nell'esercizio del suo ruolo, da uno specialista dell'età evolutiva adeguato alla fascia d'età del minore.

Si stabilisce, inoltre, salvo quanto stabilito all'articolo 337-*quater* del codice civile, che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori in base agli accordi raggiunti da questi ultimi mediante lo strumento del piano familiare. In mancanza di tali accordi, il giudice stabilisce la tempistica e le modalità attraverso le quali ciascun genitore deve equamente contribuire alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. La distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti, ai fini del rispetto del diritto dei minori, non devono precludere l'affido condiviso.

Sempre all'articolo 1 si subordina qualsiasi cambiamento di residenza dei figli al preventivo accordo tra i genitori e si riconosce al giudice la prerogativa di disporre nuove modalità di frequentazione del minore con entrambi i genitori, alla luce delle mutate esigenze organizzative della famiglia, e alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 1 si introduce e si rafforza il meccanismo del mantenimento diretto, in proporzione ai rispettivi redditi e per capitoli di spesa e si introduce, per il genitore che dovesse percepire un assegno perequativo, l'obbligo di rendicontazione periodica delle spese.

L'articolo 2 disciplina l'esclusione dall'affidamento condiviso e fornisce importanti precisazioni sulle conseguenze in capo alla responsabilità genitoriale, derivanti da comprovati episodi di avvenuta o tentata violenza o pregiudizio psico-fisico a danno dei minori, fino alla previsione delle misure estreme quali l'affidamento dei minori ad altro parente prossimo, ad altra famiglia o, in ultima istanza, ad una comunità familiare. Si riconosce al giudice anche la possibilità di disporre immediatamente strumenti di ripristino della genitorialità qualora il genitore sia, in qualunque grado di giudizio, dichiarato innocente.

L'articolo 3 mette freno all'assegnazione indiscriminata della casa familiare ad un unico genitore ed introduce un'importante novità legislativa che già alcuni tribunali (tribunale di Milano, 2011) hanno adottato con successo negli anni scorsi, e cioè l'assegnazione della casa familiare ai figli, e l'alternanza dei genitori secondo una turnazione disposta dal giudice, qualora l'uscita di uno dei genitori dalla casa familiare comporti l'oggettiva impossibilità per quest'ultimo di reperire autonoma abitazione alternativa adeguata a sé e all'accoglienza del minore. Il medesimo articolo disciplina i rapporti economici derivanti dall'assegnazione della casa e i casi di inversione dell'assegnazione a seguito di nuovo matrimonio o convivenza *more uxorio* del genitore assegnatario esclusivo.

All'articolo 4, è prevista la corresponsione dell'eventuale assegno perequativo in capo ai figli diventati maggiorenni.

L'articolo 5 introduce l'obbligo di audizione del minore che abbia compiuto dodici anni di età, da svolgersi in locali idonei e con l'ausilio di mezzi audiovisivi.

Gli articoli 6 e 7 definiscono con precisione il domicilio del minore e l'esercizio della responsabilità genitoriale per i genitori non conviventi.

Gli articoli 8, 9 e 10 introducono e disciplinano l'istituto della mediazione familiare come strumento di conciliazione da impiegare nella fase di separazione ai sensi dell'articolo 706 del codice di procedura civile. Alla richiesta di mediazione la coppia genitoriale deve allegare il piano familiare all'interno del quale indicare i tempi di frequentazione dei minori e i capitoli di spesa relativi ad entrambi i genitori. Il tentativo di mediazione dovrà essere espletato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e in caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti il presidente e il giudice istruttore tengono conto, ai fini delle decisioni in sede di separazione giudiziale, del comportamento tenuto dai coniugi in fase di mediazione.

L'articolo 11 prevede la possibilità, finora esclusa, di poter reclamare sui provvedimenti disposti dal giudice istruttore.

L'articolo 12 modifica l'articolo 709-ter del codice civile stabilendo sanzioni a carico del genitore collocatario che avrà compiuto determinate inadempienze e violazioni, nonché provvedimenti di ricollocazione del minore e di risarcimento danni al minore e al genitore ingiustamente destinatario di denunce presentate dall'altro coniuge, rivelatesi infondate o archiviate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Modifiche all'articolo 337-ter
del codice civile*)

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da

entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni, salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; a questi ultimi è data la possibilità di intervenire volontariamente, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, nel giudizio di separazione, riconoscendo loro la facoltà di chiedere al giudice, con idoneo e separato procedimento, di disciplinare il diritto dei minori ad avere rapporti con loro. L'ascolto del minore e i relativi diritti prevalgono in ogni situazione. Per evitare violazione dei diritti del minore sopra richiamati il giudice assicura al minore autonoma tutela in giudizio per mezzo di un curatore speciale *ad acta*, scelto tra gli avvocati iscritti nell'apposito elenco per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 115, anche in caso di competenza in giudizio del tribunale ordinario. Il curatore, nell'esercizio del suo ruolo, deve ascoltare i rappresentanti legali di entrambi i genitori ed essere obbligatoriamente affiancato da uno specialista dell'età evolutiva adeguato alla fascia d'età del minore.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per realizzare la finalità indicata al primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Dispone che, salvo quanto stabilito all'articolo 337-quater, i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prendendo atto, se non contrario all'interesse dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori ed esplicitati nei rispettivi piani familiari. In mancanza di tali accordi, il giudice stabilisce la tempistica e le modalità attraverso le quali ciascun genitore deve equamente contribuire alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo quanto stabilito dal quarto comma. L'età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti, ai fini del rispetto del diritto dei minori, non devono precludere l'affido condiviso né influire sulla equa frequentazione dei figli da parte dei genitori. Ciascuno dei genitori ha il diritto e il dovere di tenere, a settimane alterne, il minore presso di sé almeno per tre giorni settimanali con due notti di pernottamento, in una settimana, ed almeno per quattro giorni settimanali con tre notti di pernottamento nella settimana successiva, o comunque almeno venti ore di ordinaria veglia del minore complessive a settimana. Qualora tale frequenza non sia concretamente realizzabile, a causa della dichiarata impossibilità da parte di uno dei genitori di poter conciliare tale impegno con la sua attività lavorativa, il giudice è tenuto comunque a garantire su istanza di quest'ultimo, un piano di frequentazione che rispetti, nel modo più ampio possibile, sia i diritti del minore di cui al primo comma che il numero di ore complessivamente previste *ex lege* modulandole in base alle esigenze lavorative del genitore medesimo e considerando, fermo restando la priorità delle figure genitoriali, la possibilità di far usufruire delle medesime ore anche parenti di primo grado.»;

c) al terzo comma:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo quanto disposto dall'articolo 337-quater. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo dalla coppia genitoriale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli»;

2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede sempre il preventivo accordo dei genitori. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice che contestualmente dispone nuove modalità di frequentazione alla luce delle mutate esigenze organizzative della famiglia. Nel caso in cui il genitore collocatario si trasferisca dalla originaria residenza familiare in altro luogo, situato oltre i duecento chilometri di distanza, perderà l'assegno di mantenimento per gli eventuali aventi diritto. In presenza di trasferimenti avvenuti senza il consenso scritto dell'altro genitore, senza adeguata motivazione o con dolo, il giudice, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione, dispone l'immediato ricollocamento dei figli.»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Salvo accordi diversi sottoscritti tra le parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli. Il giudice accerta i redditi dei genitori attraverso indagini

tributarie sui periodi antecedenti la separazione. Le spese non prevedibili, preventivamente concordate, saranno divise in proporzione al reddito di ciascuno.»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Il giudice è tenuto a disporre il mantenimento diretto, sulla base di quanto proposto dalla coppia genitoriale nel piano familiare, motivando sempre l'effettiva impossibilità di attuazione del medesimo. In tal caso, egli dispone la corresponsione di un assegno perequativo periodico da parte di uno dei genitori, qualora la differenza tra i redditi netti di ciascuno di loro sia superiore al 50 per cento delle spese di mantenimento del minore, riferite al tenore goduto, rispettando sempre il principio di proporzionalità e del costo dei figli come definiti nel quarto comma. L'eventuale assegno perequativo è calcolato sulla base delle indagini tributarie relative ai periodi antecedenti la separazione. Il giudice dispone sempre, in capo al genitore perceptor dell'assegno perequativo, l'obbligo di versarlo su un conto corrente bancario o postale, fornendo periodica rendicontazione delle spese effettuate a colui che ne è gravato o, su richiesta di quest'ultimo, al giudice. Qualora un genitore venga meno, comprovatamente e reiteratamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da corrispondere all'altro genitore per il quale resta l'obbligo di rendicontare le modalità di utilizzo».

Art. 2.

(*Modifiche all'articolo 337-quater
del codice civile*)

1. All'articolo 337-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può sospendere la responsabilità genitoriale, anche in assenza di condanna, esclusivamente quando gli accertamenti disposti e le prove riportate attestino avvenuta o tentata violenza o pregiudizio psico-fisico per il minore. Le difficoltà di accesso dei figli ad uno dei genitori determinate dal comportamento di uno di essi ai danni dell'altro e dei minori, quali la ripetuta o ingiustificata violazione degli accordi o delle sentenze, l'impedimento delle comunicazioni con l'altro genitore, l'utilizzo di false denunce, comportano l'esclusione o la ridefinizione dell'affidamento e della collocazione del minore, anche quando vengano frapposti eventuali ostacoli dall'altro genitore all'attuazione dei provvedimenti di ripristino delle funzioni genitoriali. Nel caso in cui entrambi i genitori siano ritenuti non idonei all'esercizio della responsabilità genitoriale e sia seriamente ed approfonditamente accertata la negligenza nella cura e nell'educazione dei figli, il giudice dispone, con provvedimento motivato, l'affidamento dei figli minori agli ascendenti e ai parenti di ciascun ramo genitoriale, previa acquisizione della loro disponibilità, oppure presso una famiglia affidataria o, in via residuale e motivata impossibilità di attuare le prime due ipotesi, presso una comunità d'accoglienza di tipo familiare.»;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità su di essi; egli deve attenersi alle condizioni di visita determinate dal giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Le norme sul mantenimento dei figli di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 155 si applicano a prescindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori rimane la medesima».

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE), tenuto conto dell'applicazione delle norme sull'affidamento condiviso nonché della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

Art. 3.

(*Modifiche all'articolo 337-sexies
del codice civile*)

1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-sexies (*Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli. Il giudice è tenuto prioritariamente ad assegnare la casa familiare al minore nei casi in cui l'uscita dalla casa familiare determini, per uno dei genitori, l'oggettiva impossibilità di reperire autonoma abitazione alternativa, adeguata per sé e per l'accoglienza dei minori. Il giudice dispone, pertanto, il godimento della casa familiare in favore dei figli, e assegna a ciascun genitore il diritto di coabitazione alternata nelle modalità definite nel piano familiare. Qualora invece la casa familiare venga attribuita ad uno solo dei genitori, il giudice dispone tenendo conto della titolarità parziale o totale della proprietà o intestazione parziale o totale dei contratti di locazione o similari, nel loro effettivo valore monetario, come elemento valutativo al mantenimento. Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare, che non ne sia l'esclusivo proprietario, contragga nuovo matrimonio o conviva *more uxorio*, la sua assegnazione in godimento è revocata, a tutela dell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari. Se l'assegnatario che non sia il proprietario ivi non abita o cessa di abitare stabilmente, il diritto al suo godimento viene meno e la casa torna nella disponibilità del proprietario. Eccetto la condizione in cui la casa venga assegnata ai figli, il loro domicilio è stabilito nei rispettivi domicili di entrambi i genitori. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e applicabili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.».

Art. 4.

(*Modifiche all'articolo 337-septies
del codice civile*)

1. All'articolo 337-septies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione del primo comma da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».

Art. 5.

(*Modifiche all'articolo 337-octies
del codice civile*)

1. All'articolo 337-octies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Egli effettua l'audizione in modalità protetta e in luogo idoneo, disponendone la documentazione con verbale e supporto audiovisivo. Le risultanze dell'audizione, opportunamente verificate con successivo contraddittorio delle parti, concorrono alla formazione della decisione.»;

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 45, secondo*

comma, del codice civile)

1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in caso di affidamento condiviso, ha il domicilio della casa familiare se assegnata a lui, oppure, quello di entrambi i genitori».

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 316, primo
comma, del codice civile)*

1. All'articolo 316 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Se i genitori non convivono l'esercizio della responsabilità è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 337-ter a 337-octies, anche in assenza di provvedimenti del giudice».

Art. 8.

*(Sostituzione dell'articolo 706
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706. - (*Tentativo preliminare di mediazione familiare*). -- Il coniuge che intende proporre ricorso per separazione ai sensi dell'articolo 707 deve promuovere il tentativo di conciliazione presso un centro di mediazione familiare o civile, autorizzato, pubblico o privato, ovvero presso un professionista abilitato nel luogo sede del Tribunale competente a decidere sul ricorso per separazione. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione deve contenere le indicazioni anagrafiche dei coniugi, dei loro figli o di uno dei coniugi e dei minori che possono essere coinvolti nella separazione, nonché il domicilio effettivo dei coniugi stessi. I genitori devono allegare alla richiesta il piano familiare di cui all'articolo 337-ter secondo comma del codice civile, redatto congiuntamente o singolarmente, che indichi i tempi di frequentazione della prole e i capitoli di spesa relativi ad entrambi i genitori. Il centro di mediazione o il professionista, ricevuta la richiesta, convoca le parti entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato da un mediatore familiare abilitato. In ogni caso, il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora a seguito del tentativo di mediazione i coniugi trovino un accordo sulla separazione, incluse le questioni economiche, il mediatore redige il processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti. Il processo verbale è depositato entro quindici giorni nella cancelleria del tribunale competente a decidere sulla separazione. Il presidente del tribunale su istanza di parte provvede con le modalità di cui all'articolo 711. Nel caso in cui i coniugi non trovino un accordo sulla separazione, il mediatore redige processo verbale in cui indica i punti sui quali le parti sono d'accordo. Copia del medesimo processo verbale viene rilasciato su richiesta alle parti interessate. Il presidente ed il giudice istruttore tengono conto, ai fini delle decisioni in merito alla separazione giudiziale, del comportamento tenuto dai coniugi in sede di mediazione».

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 708
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma le parole: «Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori» sono sostituite dalle seguenti: «Se la conciliazione non riesce, il presidente sentiti i coniugi, i rispettivi difensori e, ove richiesto, gli ascendenti»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma la parte può proporre reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies».

Art. 10.

(*Introduzione degli articoli 706-bis e 706-ter nel codice di procedura civile*)

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 706-bis. - (*Informativa di mancato accordo*). -- Qualora le parti non trovino un accordo sulla separazione, il mediatore familiare del centro di mediazione preposto al tentativo di conciliazione invia idonea informativa ove sia ricompresa una soluzione, anche parziale, sulla quale le parti concordano. All'informativa il mediatore allega i piani familiari eventualmente presentati ed un piano familiare provvisorio da attuare preliminarmente al primo dispositivo del tribunale. Il centro di mediazione rilascia alle parti copia dell'informativa di mancato accordo entro cinque giorni dalla richiesta. Delle risultanze dell'informativa e degli allegati, nonché dal tenore complessivo della condotta di ciascun genitore durante la vigenza del piano familiare provvisorio di cui sopra, il presidente ed il giudice istruttore tengono conto nelle loro decisioni in sede di separazione giudiziale dei coniugi.

Art. 706-ter. - (*Procedibilità della domanda*). -- L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda promossa ai sensi dell'articolo 707, ad eccezione dei casi di grave e imminente pericolo per l'incolumità dei minori, per i quali la domanda si accompagni a ricorso ai sensi dell'articolo 700 nel quale devono essere esposte le motivazioni che richiedono l'urgenza dell'intervento in sede civile. Il presidente, ove rilevi che il ricorso all'articolo 700 sia strumentale all'inosservanza del tentativo di conciliazione, dispone a carico del genitore istante un ammonimento formale e una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 25.000 euro.

Qualora il tentativo di conciliazione non sia stato promosso, ovvero la domanda giudiziale sia stata presentata prima dei sessanta giorni previsti per l'effettuazione del tentativo stesso, dichiara la domanda improcedibile e decide sulle spese del giudizio. In ogni caso, laddove lo ritenga opportuno nell'interesse dei minori, il presidente può comunque disporre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 708.

Art. 706-quater. - (*Domanda di separazione*). -- La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi».

Art. 11.

(*Modifiche all'articolo 709, quarto comma, del codice di procedura civile*)

1. Il quarto comma dell'articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati, anche provvisoriamente nel corso della causa, dal giudice istruttore. I provvedimenti di revoca o modifica emessi dal giudice istruttore sono reclamabili ai sensi dell'articolo 669-terdecies».

Art. 12.

(*Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile*)

1. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. A seguito di tutti gli atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso di cui all'articolo 337-*quater*, il giudice emette provvedimenti di ripristino, restituzione e compensazione delle paritetiche modalità di cura e permanenza del minore presso il genitore ostacolato. Nel caso in cui il genitore collocatario si trasferisca dalla originaria residenza familiare in altro luogo oltre i 200 chilometri di distanza, perderà l'assegno di mantenimento. Agli eventuali aventi diritto, è fatta salva, la possibilità del giudice, in presenza di trasferimenti avvenuti senza il consenso scritto dell'altro genitore, senza adeguata motivazione o con dolo, di valutare tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione e di disporre l'immediato ricollocamento dei figli. Nei casi di denunce rivelatesi infondate o strumentali il giudice modifica i provvedimenti adottati e applica una o più delle seguenti misure:

- 1) il ricollocamento immediato del minore a seguito di provvedimento di archiviazione o comunque decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia senza che la persona denunciata venga rinviata a giudizio;
- 2) un risarcimento danni a carico del genitore che ha presentato denunce poi rivelatesi infondate o archiviate, a favore del genitore ingiustamente accusato;
- 3) un risarcimento danni da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 100.000 euro, vincolato a favore del minore, che potrà disporne un volta compiuta la maggiore età»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nelle modalità previste dall'articolo 708, quarto comma».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1756
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 219 \(pom\)](#)

1 luglio 2015

Congiunzione di
[S.409](#), [S.1163](#),
[S.1187](#), [S.1441](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 297 \(pom\)](#)

17 maggio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.409](#), [S.1163](#),
[S.1187](#), [S.1441](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 367 \(pom\)](#)

7 febbraio 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.409](#), [S.1163](#),
[S.1187](#), [S.1441](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
219^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PALMA
indì del Vice Presidente
BUCCARELLA*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1504-BIS) *Deputato Sesa AMICI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2a Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)*

(1857) *Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio*
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice **FILIPPIN** (PD), la quale osserva come il testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 2, del testo licenziato dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 e il disegno di legge n. 1857 abbiano ad oggetto l'introduzione del cosiddetto divorzio diretto. I disegni di legge inseriscono nella legge n. 899 del 1970 un nuovo articolo 3-bis che prevede

la facoltà per i coniugi di chiedere, con ricorso congiunto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(409) STUCCHI. - Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli

(1163) DIVINA ed altri. - Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

(1187) PANIZZA. - Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(1441) Erika STEFANI. - Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice **FILIPPIN (PD)**, la quale sottolinea come tutte le proposte legislative in esame muovano da una valutazione condivisa circa la necessità di un intervento normativo che tenga conto di come l'esperienza applicativa della legge n. 54 del 2006 - che ha introdotto l'affidamento congiunto - sia stata sostanzialmente deludente rispetto alla finalità perseguita dalla legge medesima, finalità rappresentata da una concreta attuazione del principio della cosiddetta bigenitorialità. Le problematiche emerse nell'applicazione delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 54 del 2006 sono, pur con diversità di accenti, ricondotte dalle proposte in esame sia ad un non condivisibile uso della discrezionalità degli organi giudicanti in questo specifico ambito, sia a resistenze da parte degli stessi genitori nella concreta applicazione dell'istituto dell'affidamento congiunto. Da questo punto di vista le proposte si muovono nella prospettiva di modificare il quadro normativo vigente con soluzioni che vorrebbero indirizzare in modo più incisivo la discrezionalità degli organi giudicanti e la stessa possibilità di scelta dei genitori, con soluzioni che prevederebbero, in linea di massima, una più rigida ripartizione dei tempi di affidamento tra genitori e anche una più attenta e dettagliata ripartizione degli oneri economici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

In relazione agli emendamenti sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta di ieri, il Presidente Palma comunica che l'emendamento 3.890 è dichiarato proponibile a condizione che vengano eliminate le parole da "comma n. 1) del codice civile" fino alla fine del periodo.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*), presentatore del suddetto emendamento, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 3.890 viene quindi modificato nell'emendamento 3.890 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara quindi proponibile l'emendamento 3.989 a condizione che venga riformulato nel seguente modo: "inserire la parola 'non' prima delle parole: 'si applicano'"; il senatore **BARANI** (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) fa proprio l'emendamento suddetto e ne accetta la riformulazione. L'emendamento 3.989 è quindi riformulato nell'emendamento 3.989 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara altresì proponibile l'emendamento 3.1058 a condizione che venga sostituito il numero "2" con la lettera "B"; avendo il senatore GIOVANARDI - presentatore del suddetto emendamento - accettato la riformulazione proposta dal Presidente, l'emendamento suddetto viene riformulato nell'emendamento 3.1058 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.1062, 3.1063, 3.1065, 3.1067, 3.1068, 3.1115, 3.1116, 3.1157, 3.1158, 3.1173, 3.1174, 3.1176, 3.1177, 3.1183, 3.1190 e 3.1195 sono invece dichiarati improponibili perché i rinvii alle norme dagli stessi richiamate sono eccessivamente generici, erronei o comunque inidonei a rendere la proposta emendativa concretamente applicabile ovvero in quanto tali emendamenti prevedono l'applicabilità alle unioni civili di accordi internazionali che possono essere modificati solo previo esperimento delle relative procedure negoziali.

Gli emendamenti 3.1117, 3.1118, 3.1119 e 3.1120 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa, in quanto richiamano disposizioni codistiche già richiamate dall'articolo 3, comma 1, del testo in esame; gli emendamenti 3.1171 e 3.1172 sono infine dichiarati improponibili per estraneità

della materia; gli emendamenti 6.53 e 6.54 sono dichiarati improponibili in quanto richiamano in modo incongruo l'intero contenuto di un decreto legge di proroga termini nelle materie più disparate. Su tutti gli altri emendamenti segnalati nel corso della seduta di ieri viene mantenuta la precedente dichiarazione in termini di ammissibilità e proponibilità.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara inoltre proponibili gli emendamenti 6.7 e 6.16 - sostitutivi dell'articolo 6 del testo unificato - a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere: alla lettera a) ed alla lettera b) delle suddette proposte emendative, la sostituzione della lettera "b)-bis" con la lettera "b)"; alla lettera b) delle proposte medesime, l'inserimento delle parole: "comma 1", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13,".

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PPI, IdV, VGF, FV)*), dopo aver fatto proprie le suddette proposte emendative, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. Conseguentemente, i suddetti emendamenti sono riformulati negli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che le proposte subemendative da lui presentate sono tutte volte a riaffermare la netta distinzione tra il matrimonio e l'istituto giuridico delle unioni civili di cui al Titolo I del testo unificato. Quest'ultimo, infatti, rientrando nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascuno degli individui che compongono l'unione civile - secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione - non può presentare alcun collegamento con l'istituto della famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Pur condividendo la necessità di riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ribadisce la propria ferma contrarietà all'impianto complessivo del testo unificato che, oltre a non chiarificare con sufficiente precisione i confini tra i suddetti istituti e ad estendere l'adozione anche alle unioni civili, rischia di rappresentare in concreto un incentivo al ricorso a pratiche che egli considera come vere e proprie forme di schiavitù moderna, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri del mondo mediante il fenomeno della cosiddetta maternità surrogata.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che le proposte subemendative da lui presentate sono coerenti con la posizione di quanti ritengono illegittima, oltre che sbagliata, una equiparazione nei fatti tra matrimonio ed unioni civili tra persone dello stesso sesso. Infatti, pur ritenendo opportuno riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, osserva che una eventuale sostanziale equiparazione con la famiglia, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali e con la giurisprudenza della Consulta, contraddice principi fondamentali che si impongono al legislatore come dati preesistenti di diritto naturale. Auspica che, nel corso del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative e subemendative avanzate dai componenti della Commissione, si possa pervenire all'approvazione di un testo più equilibrato.

La senatrice [FATTORINI](#) (*PD*) illustra le proprie proposte emendative 1.10000 (testo 2)/3, 1.1000 (testo 2)/4 e 1.10000 (testo 2)/5, che sono tutte finalizzate - sia pure con diverse specificazioni - a rendere esplicito che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono volte ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso quale istituto giuridico originario e quindi distinto dal matrimonio.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) afferma, analogamente a quanto proposto da altri senatori,

che i subemendamenti a propria firma sono per lo più volti ad evitare rischi di indebite equiparazioni tra l'istituto giuridico dell'unione civile ed il matrimonio. Tale preoccupazione emerge dal testo unificato, soprattutto con riferimento alle disposizioni che rinviano frequentemente alle norme codistiche in materia di matrimonio e tenuto conto dell'orientamento consolidato, anche a livello europeo, che ritiene illegittimo disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, sono qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la senatrice **CIRINNA'** (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 10.6 - di cui propone una riformulazione nel senso di prevedere che il convivente superstite abbia diritto di abitazione sulla casa di comune residenza "per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza" - 12.14, 13.6, 16.26 e 18.68, sui quali esprime parere favorevole. Sull'emendamento 19.0.2 invita il presentatore al ritiro, preannunciando, in caso contrario, che si rimetterà alla Commissione.

Dopo che la senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*), presentatrice dell'emendamento 10.6, ha accolto la proposta di riformulazione della relatrice, l'emendamento 10.6 viene riformulato nell'emendamento 10.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice **CIRINNA'** (PD) esprime inoltre parere contrario nei confronti di tutte le proposte subemendative riferite agli emendamenti 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 da lei presentati, ad eccezione del subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 su cui esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nel senso di eliminare - dalla rubrica - le parole "della legge", ed all'inizio del comma 1, di precisare che siano "le disposizioni del presente titolo" - anziché "la presente legge" ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

Avendo la senatrice **FATTORINI** (PD), presentatrice del suddetto subemendamento, accettato la proposta di riformulazione della relatrice, il subemendamento 1.10000 testo 2/5 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione sia per quanto riguarda le proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, sia per quanto riguarda le proposte subemendative finora presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/1

ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sopprimere l'emendamento 1.1000 testo 2.

1.10000 testo 2/2

CALIENDO, CARDIELLO

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (*Definizione e finalità*). ? 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

1.10000 testo 2/3

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (*Finalità della legge*). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/4

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (*Finalità della legge*). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. I diritti e i doveri delle parti, tra loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/5 (testo 2)

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (*Finalità*). ? 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/5

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (*Finalità della legge*). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/6

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/10

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Esclusione di prerogative matrimoniali)».

1.10000 testo 2/11

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile».

1.10000 testo 2/12

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni civili».

1.10000 testo 2/13

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/14

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/15

MALAN

All'emendamento 1.1000 testo 2 prima delle parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «A titolo sperimentale, per i soli anni 2015 e 2016».

1.10000 testo 2/16

MALAN

All'emendamento 1.1000 testo 2, sostituire la parola: «Titolo» con la seguente: «articolo».

1.10000 testo 2/17

DLBIAGIO, GIOVANARDI

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente gli articoli da 1 a 7 sono soppressi.

1.10000 testo 2/18

DLBIAGIO, GIOVANARDI

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti parole: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente le parole: «unione civile» e le parole: «unione civile tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti parole: «convivenza di fatto registrata

all'anagrafe della popolazione residente».

1.10000 testo 2/19

MALAN

Sostituire le parole da: «istituiscono» al termine con le seguenti: «non comportano alcuna prerogativa di carattere matrimoniale».

1.10000 testo 2/20

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «istituiscono» inserire le seguenti: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali denominata».

1.10000 testo 2/21

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire le parole da: «l'unione civile» al termine con le parole: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali».

1.10000 testo 2/22

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «unione» con la parola: «associazione».

1.10000 testo 2/23

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere la parola: «civile».

1.10000 testo 2/24

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «civile» con la parola: «solidale».

1.10000 testo 2/25

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/26

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/27

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/28

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/30

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/31

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/32

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/33

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.10000 testo 2/34

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/35

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.10000 testo 2/36

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/37

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.10000 testo 2/38

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/39

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.10000 testo 2/40

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/41

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.10000 testo 2/42

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.10000 testo 2/43

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla

famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/44

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/45

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/46

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/47

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/48

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/49

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.10000 testo 2/50

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, con esclusione della possibilità di adottare o di ricorrere a pratiche di fecondazione eterologa».

1.10000 testo 2/51

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la quale non ha alcuna prerogativa matrimoniale».

1.10000 testo 2/52

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale formazione sociale non ha alcuna prerogativa di carattere familiare».

1.10000 testo 2/53

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.».

1.10000 testo 2/54

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.10000 testo 2/55

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.10000 testo 2/56

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/57

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni».

1.10000 testo 2/140

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso-anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/58

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni».

1.10000 testo 2/59

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/60

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno».

1.10000 testo 2/61

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone della stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/62

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/63

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/64

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/65

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/66

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/67

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/68

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/69

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/70

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/71

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/72

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/73

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/74

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/75

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/76

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/77

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/78

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/79

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/80

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/81

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/82

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/83

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/84

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/85

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/86

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/87

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/88

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/95

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persene dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due

persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/104

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/105

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone; legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/106

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/107

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/108

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/109

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/110

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello Stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi

dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/111

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/112

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/113

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/114

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/115

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/116

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/117

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/118

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/119

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/120

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/121

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/122

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/123

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/124

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/125

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/126

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/127

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei

mesi».

1.10000 testo 2/128

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/129

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/130

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/131

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/132

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/133

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/134

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/135

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/136

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.20000/1

[ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.20000.

1.20000/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il numero «3» con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.20000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile fra un uomo e una donna:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile tra un uomo e una donna;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra un uomo e una donna è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.»

1.20000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può avere luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia

coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento».

1.20000/5

ZIZZA

All'emendamento 1.20000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) primo capoverso sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- b) alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- e) alla lettera e) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

1.20000/6

ZIZZA

All'emendamento 1.20000, al comma 3. apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso sostituire le parole: «persone dello stesso sesso:» con le seguenti: «un uomo e una donna:»;*
- b) alla lettera a) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso;» con le seguenti: «un uomo e una donna;»;*
- c) alla lettera e) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» con le seguenti: «un uomo e una donna».*

1.20000/7

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/8

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.20000/9

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera a).

1.20000/10

ZIZZA

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

*«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».*

1.20000/11

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.20000/12

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.20000/13

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/14

ZIZZA

All'emendamento 1.20000 testo 2, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:

*«a-bis) la sussistenza dello *status* di genitore;».*

1.20000/15

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* l'avere privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali attraverso la corresponsione ad essi di un compenso o mediante atti illeciti;».

1.20000/16

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera b).

1.20000/17

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis)* l'avere privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

1.20000/18

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera c).

1.20000/19

ZIZZA

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c-bis)* l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile;».

1.20000/20

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* l'avere privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento».

1.20000/21

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera d)

1.20000/22

MARIO MAURO

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* la sussistenza tra le parti di tutti i rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile».

1.20000/23

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/24

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il terzo periodo.

1.20000/25

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera e).

1.20000/26

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/27

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1.20000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3

1.20000/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articolo 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«113-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144,

145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/33

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/34

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
 - al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/35

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
 - al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408 , dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/36

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
 - al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/37

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 142-bis, 142-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/38

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/39

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4, 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1 del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/40

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

1.20000/41

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/42

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 420 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/43

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dar capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/44

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/45

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/46

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 26, 59, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/47

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/48

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/49

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 141, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/50

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647,

2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/51

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/52

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/53

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/54

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/55

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso*: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/56

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

- *al capoverso*: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/57

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

- *al capoverso*: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653 primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/58

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

- *al capoverso*: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/59

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

- *al capoverso*: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/60

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/61

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/75

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/76

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/77

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/78

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/79

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/80

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/81

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/82

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/83

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/84

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- ai capoverso «comma» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/85

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma il 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/86

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «li seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145,

146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/87

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/88

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
 - *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*
- «3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/89

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
 - *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*
- «3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/90

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
 - *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*
- «3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli-articoli 143, 1-44, 145, 146,147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le .disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/91

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/92

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/93

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/94

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/95

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/96

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/97

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/98

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/99

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/100

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/101

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/102

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/103

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/104

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/105

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/106

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/107

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/108

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/109

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/110

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/111

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/112

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/113

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122,

2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/114

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/115

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/116

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/117

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/118

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/119

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/120

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/121

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/122

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/123

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/124

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/125

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/126

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/127

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportate le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/128

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.»

1.30000/1

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere l'intero articolo.

1.30000/2

[ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.30000.

1.30000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/4

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/5

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/6

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/7

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/8

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/9

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma-6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la coppia assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/10

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile sempre tra uomo e una donna».

1.30000/11

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/12

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale distato civile».

1.10000/13

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/14

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/15

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/16

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/17

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/18

[MUSSINI, ORELLANA, DE PETRIS, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, SIMEONI](#)

All'emendamento 1.30000, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Le parti mantengono i propri cognomi»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi»;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è comunicato all'ufficiale di stato civile e sarà mantenuto anche per i successivi figli".

1.30000/19

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e b).

1.30000/20

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e c).

1.30000/21

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera a).

1.30000/22

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: "di assumere un doppio cognome»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome"».

1.30000/23

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: «di assumere un doppio cognome».

1.30000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire la parola: «un cognome» con la parola:
«denominazione».

1.30000/25

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere b) e c).

1.30000/26

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/27

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/28

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze. A tal fine l'eventuale cognome aggiuntivo è sempre riportato nei documenti della pubblica amministrazione».

1.30000/29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome."».

1.30000/30

MALAN

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.30000/31

MALAN

All'emendamento 1.30000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 231, 232, 233 e 234 del codice civile».

1.30000/32

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000/33

GASPARRI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;

sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";

al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".

Art. 3

3.890 (testo 2)

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non».

3.890

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.989 (testo 2)

MARIO MAURO, BARANI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»; inserire la parola: «non» prima delle parole: «si applicano».

3.989

MARIO MAURO

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.1058 (testo 2)

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato B».

3.1058

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

Art. 6

6.7 (testo 2)

MARIO MAURO, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.7

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.16 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN, BARANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «(*Cessazione dell'unione civile*);

b) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del

Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.16

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Cessazione dell'unione civile);

b) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b-bis*) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b-bis*), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Art. 10

10.6 (testo 2)

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza».

10.6

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
297^a Seduta

*Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LUMIA \(PD\)](#), ricordando che oggi ricorre la giornata contro l'omofobia, osserva che è più che mai opportuno che la Commissione riprenda l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, recanti norme in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, che è stato sospeso il 29 aprile 2014, pur essendo ancora iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore [CALIENDO \(FI-PdL XVII\)](#) osserva, per altro verso, che la Commissione deve occuparsi anche di provvedimenti relativi alle materia civilistiche; tra questi ricorda i disegni di legge n. 409 e connessi sull'affidamento condiviso dei minori, in riferimento ai quali sollecita la ripresa dell'esame.

Il senatore [LO GIUDICE \(PD\)](#) si associa alla richiesta del senatore Lumia per riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, che - ricorda - è stato accantonato per motivi politici; tuttavia essendo trascorso un periodo di tempo abbastanza lungo per la riflessione e la valutazione che allora si richiedeva, la Commissione può ben riprendere la discussione sui provvedimenti in questione per giungere finalmente all'approvazione, anche in Italia, di un testo legislativo che contenga norme esplicite di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 DI CONVERSIONE

DEL DECRETO-LEGGE N. 59 DEL 2016

La senatrice MUSSINI chiede che si voti sulla questione di competenza relativa al disegno di legge in titolo, in quanto tale questione è già stata sollevata nell'ultima seduta della Commissione ed è opportuno che non si perda più tempo prima che la Commissione finanze proceda speditamente alla conclusione della discussione e all'esame degli emendamenti. Ricorda, infatti, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato assegnato per l'esame in sede referente solo alla Commissione finanze, nonostante esso contenga molte norme in materia civilistica sulle procedure di esecuzione forzata, che rientrano propriamente nella competenza della Commissione giustizia. Pertanto ritiene che non si debba procedere all'esame del disegno di legge in questione in sede consultiva bensì votare la questione di competenza chiedendo che il Presidente del Senato riassegna il provvedimento stesso alle Commissioni 2a e 6a riunite.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Mussini.

Anche la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ribadisce che il disegno di legge in questione contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione, modificando molte norme relative al processo civile per il quale - ricorda - è in corso di esame un progetto legislativo di riforma che, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, deve essere esaminato a breve da questa Commissione (Atto Senato n. 2284). Da questo punto di vista le modifiche apportate dal decreto-legge n. 59 alla normativa vigente sul processo civile pongono altresì evidenti problemi di coordinamento normativo. Chiede pertanto che la Commissione si esprima con una votazione sulla questione di competenza alla Presidenza del Senato, affinché il disegno di legge n. 2362 possa essere riassegnato alle Commissioni 2a e 6a riunite per l'esame in sede referente.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede alcune delucidazioni in ordine alla procedura per sollevare la questione di competenza al Presidente del Senato.

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che le norme relative ai conflitti di competenza sono contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) osserva che, pur contenendo il decreto-legge n. 59 alcune rilevanti disposizioni di competenza della Commissione giustizia, cionondimeno nella prassi si sono verificati casi analoghi, per cui le diverse Commissioni, pur essendo competenti in ordine ad alcune delle materie trattate da determinati disegni di legge, alla fine si sono espresse sugli stessi solo in sede consultiva.

Il senatore [PALMA](#) (FI-Pdl XVII) suggerisce di votare subito sul conflitto di competenza che deve essere sollevato al Presidente del Senato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che, anche alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione finanze, è evidente la prevalente competenza della Commissione giustizia.

Il senatore [PALMA](#) (FI-Pdl XVII), apprendendo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato in Commissione finanze per domani, alle ore 14, e che sta per

concludersi il ciclo delle audizioni, esprime perplessità sull'effettiva utilità per la Commissione di sollevare un conflitto di competenza.

In tal senso si esprime anche il senatore [LUMIA \(PD\)](#).

Il senatore [CAPPELLETTI \(M5S\)](#) osserva che, essendo stato posto il problema del conflitto di competenza la settimana scorsa, ancor prima che la Commissione finanze avvisasse l'esame del disegno di legge, si deve senz'altro procedere al voto su tale questione.

Dopo alcune precisazioni del presidente [D'ASCOLA \(AP \(NCD-UDC\)\)](#), il senatore [GIARRUSSO \(M5S\)](#) insiste affinché si voti subito.

Il presidente [D'ASCOLA](#) mette, infine, in votazione la proposta avanzata dalla senatrice Mussini di sollevare conflitto di competenza in ordine al disegno di legge n. 2362 chiedendo la riassegnazione dello stesso alle Commissioni giustizia e finanze riunite. Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta risulta respinta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CUCCA sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione finanze e sul quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere.

Nell'illustrazione del contenuto del decreto-legge il relatore si sofferma sulle disposizioni di diretta competenza della 2a Commissione.

Il provvedimento si compone di 13 articoli suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il Capo II prevede misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il Capo III reca altre disposizioni finanziarie e infine il Capo IV reca la copertura finanziaria.

Riveste in primo luogo indubbio rilievo per la Commissione l'articolo 1 del decreto-legge, il quale disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata "pegno mobiliare non possessorio". Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore - diversamente che nel peggio (possessorio) - non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 2 reca, poi, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 48-bis nel testo unico bancario, la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il

credитore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della giustizia (e disciplina) il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Tale registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Particolarmente significativo è l'articolo 4 del decreto-legge, il quale reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile.

La disposizione, oltre a prevedere l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo il caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, detta disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto. Ancora il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla vendita a mezzo di commissionario, limitando il numero complessivo degli esperimenti di vendita ad un massimo di tre. Importanti modifiche sono apportate, poi, alla normativa codicistica relativa all'iter di liberazione dell'immobile pignorato, anche attraverso un maggior ricorso agli strumenti telematici per l'espletamento delle procedure di vendita. La disposizione introduce, ancora, nel codice di rito il nuovo articolo 590-bis che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. Infine l'articolo esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali: ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

L'articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure, prevedendo la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica, inserendo tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori, nonché rendendo possibile lo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori. E' opportuno ricordare in proposito come sia attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 3671, recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Per mera completezza espositiva, appare opportuno dare conto, seppur sinteticamente del contenuto dei restanti articoli del provvedimento, i quali afferiscono alla competenza della Commissione finanze.

L'articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. L'articolo 8, che apre il Capo II,

definisce le nozioni di: investitore; Banca in liquidazione; Nuova Banca; Fondo di solidarietà; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati; Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS). L'articolo 9, poi, interviene in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario. L'articolo 10 reca disposizioni transitorie ed abrogazione di norme, mentre l'articolo 11 apporta modifiche alla vigente disciplina delle DTA ? Deferred Tax Assets (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. Infine l'articolo 13 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) osserva che risulta dagli atti che il decreto-legge n. 59 è stato presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia. Ciò a dimostrare che la competenza afferente alla giustizia è rilevante, posto che non è stato previsto il solo concerto del Ministro della giustizia con altri. Nel merito poi esprime perplessità sulla formulazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame che prevede una serie di misure a favore delle banche.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) osserva che la *ratio* del provvedimento in titolo rientra nell'ambito del dibattito sulla ripresa economica del Paese. In ogni caso, le valutazioni della Commissione potranno essere fatte valere in sede emendativa.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) rileva come le previsioni del decreto-legge n. 59, che sollevano questioni problematiche di non trascurabile rilievo, dal punto di vista delle competenze della Commissione giustizia, sono diverse e che il suo intervento di oggi non ha alcuna pretesa di esaurirle completamente, ma piuttosto intende soffermarsi su quella di tali previsioni che gli appare di più rilevante portata sia sotto il profilo sistematico, sia nella prospettiva applicativa in quanto suscettibile di creare consistenti difficoltà. Il riferimento è all'articolo 2 del decreto-legge che introduce l'articolo 48-bis nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo 385 del 1993, ai sensi del quale il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore ed una banca - o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico - può essere garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore nell'ambito del medesimo contratto di finanziamento. In caso di inadempimento il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto in questione, purché al proprietario sia corrisposta la differenza tra il valore di stima del diritto immobiliare e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento. La stima è affidata ad un perito nominato dal presidente del Tribunale ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 48-bis citato. Il comma 4 del medesimo articolo 48-bis prevede poi che il patto in questione possa essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento ovvero, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della disposizione, per atto notarile in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente alla predetta iscrizione ipotecaria.

Il senatore Buccarella sottolinea come la sua parte politica sia fortemente contraria a tale innovazione normativa che appare lesiva sia della posizione del debitore - come evidente, ad esempio, in relazione alla possibilità di una stipula del patto in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali, addirittura, anche in riferimento ai contratti in corso - sia della posizione degli altri creditori in violazione del disposto articolo 2741 del codice civile, sia, in generale, di una corrente e trasparente gestione delle procedure di esecuzione immobiliare, essendo facilmente immaginabili le

complicazioni che potrebbero derivare tanto dalla mancanza di una previsione *ad hoc* in ordine alle modalità di contestazione dell'importo del credito inadempito, quanto dall'assenza di previsioni che assicurino garanzie adeguate in ordine alla scelta del perito (a tale riguardo il senatore Buccarella rileva altresì che, nella realtà dei fatti, molto spesso i periti ai quali si affidano i tribunali sono soggetti che solitamente collaborano anche con i creditori istituzionali)

Il seguito dell'esame è infine rinviato

IN SEDE REFERENTE

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2153 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2259 e rinvio)

Riferisce il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), il quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 2153 che prevede - qualora l'imputato sia prosciolto con le formule: se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanni lo Stato a rimborsare tutte le spese del giudizio che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato.

Il disegno di legge n. 2259 prevede, invece, che l'imputato prosciolto con sentenza definitiva nelle stesse ipotesi contemplate dal disegno di legge n. 2153 ha facoltà di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi una somma di denaro fino ad un massimo di 5 mila euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo e deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento.

Il relatore rileva come le previsioni del disegno di legge n. 2153, relative alla responsabilità del magistrato che ha esercitato l'azione penale, debbano essere coordinate in modo più adeguato con le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità civile dei magistrati mentre, ove si preferisse seguire la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, questa parrebbe implicare alcuni vantaggi dal punto di vista della praticabilità sul piano applicativo ma deve rilevarsi che l'importo di 5 mila euro è eccessivamente contenuto e, ad avviso del relatore, dovrebbe essere quanto meno raddoppiato.

Dopo un breve intervento di precisazione del presidente **D'ASCOLA**, il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) sottolinea come la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, di cui è primo firmatario, gli appaia preferibile, in quanto la diversa soluzione prospettata dal disegno di legge n. 2153, a suo avviso, si presta chiaramente al rischio di abusi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è ulteriormente convocato domani alle ore 16, o comunque al termine della seduta di Commissione se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MARTELÌ 7 FEBBRAIO 2017
367^a Seduta

*Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[**\(2566\) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne**](#), approvato dalla Camera dei deputati

[**\(2519\) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori**](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#), riassumendo i termini del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ricorda che, a seguito delle perplessità emerse in ordine all'eventuale approvazione del medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati - che comporterebbe l'effetto di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 609-quater del codice penale, e non già, per alcuni casi particolari come quelli di atti sessuali con minorenni dietro corrispettivo - la relatrice aveva convenuto sulla ipotesi di presentare una modifica al testo in esame per correggere i sopradetti effetti distorsivi della norma.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) ricorda che l'obiettivo del disegno di legge è quello di colmare un vuoto normativo per tutte le ipotesi di atti sessuali con infraquattordicenni, in cui per diversi motivi la querela non è presentata dal genitore o dal tutore, ovvero nel caso di minori stranieri non accompagnati. Non si mira invece a intervenire sulla complessa materia della prostituzione minorile e dei reati sessuali in generale.

Dà quindi conto di una possibile proposta emendativa (1.100, pubblicata in allegato), che mira a conciliare gli orientamenti emersi nel corso del dibattito. Rispetto alle ipotesi astrattamente riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, alle quali si è fatto riferimento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la proposta individua una circoscritta ipotesi di procedibilità d'ufficio. E ciò nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 609-*quater* sia commesso in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), ricordando il serrato dibattito che si svolse presso la Camera dei deputati nel corso dell'esame della proposta che portò all'approvazione della legge n. 38 del 2006, chiede che siano ben chiariti gli obiettivi e i confini della modifica che si intende apportare alla normativa vigente nella materia in esame. In particolare, chiede che siano fissati dei parametri riferiti all'età dei minorenni che evidentemente costituiscono il limite oltre il quale si possono configurare delle fattispecie di reato perseguitibili.

Interviene quindi il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), che svolge alcune osservazioni sulla proposta testé illustrata dalla relatrice, soffermandosi, in particolare, sulla previsione del corrispettivo in denaro o di altra utilità, già contemplato dal codice penale per il reato di cui all'articolo 600-*bis*.

Dopo un'ulteriore intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che richiama l'attenzione sul regime di procedibilità da applicarsi a tutti gli atti sessuali tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, indipendentemente dal ricorrere di ulteriori elementi di disvalore - quali la dazione di denaro o altra utilità - la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) osserva che importanti modifiche nella materia dei reati sessuali, in generale, sono state apportate dalla legge n. 172 del 2012, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, e, pertanto, anche i sopradetti elementi di disvalore sono stati ridefiniti all'interno del codice.

Interviene quindi il presidente [D'ASCOLA](#), che si sofferma sulla differenza tra il reato di prostituzione minorile e la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenne.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che nella scorsa legislatura, nel corso dei lavori parlamentari relativi all'approvazione della ratifica della Convenzione di Lanzarote, si era svolto un ampio dibattito in ordine alla configurazione del reato di atti sessuali con minorenne, prevedendosi la punibilità qualora gli atti sessuali avvengano tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, anche con riferimento alle ipotesi di dazione di denaro o altra utilità. Proprio per la complessità e la delicatezza della materia in esame, va rilevato che la soluzione prevista oggi dal codice appare ancora la migliore tra quelle possibili.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che, a fronte della successione nel tempo delle numerose leggi in materia, gli uffici mettano a disposizione della Commissione i riferimenti normativi contenuti nel codice penale relativi alla materia dei reati sessuali.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) osserva che la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenne deve essere chiaramente distinta dal reato di prostituzione minorile.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea che la proposta prospettata dalla relatrice costituisce una efficace sintesi dei diversi orientamenti emersi nel corso del dibattito in Commissione, nel tentativo di correggere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) presenta quindi formalmente l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, con il quale si prevede la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* commesso da minorenne, salvo il caso in cui gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fissa quindi il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti a lunedì 13 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinvia.

[**\(409\) STUCCHI.**](#) - *Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli*

[**\(1163\) DIVINA ed altri.**](#) - *Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso*

[**\(1187\) PANIZZA.**](#) - *Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

[**\(1441\) Erika STEFANI.**](#) - *Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori*

[**\(1756\) Rosetta Enza BLUNDO ed altri.**](#) - *Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio 2015.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale relativa ai provvedimenti in titolo.

Interviene quindi il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, in via generale, esprime una valutazione negativa circa la necessità di modificare la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento congiunto, che pure costituisce la finalità di tutte le proposte legislative in esame. A suo avviso, i numerosi problemi sottesi alla materia in questione non derivano dalla discrezionalità degli organi giudicanti, ma dall'istituto in sé che, inevitabilmente, comporta delle difficoltà applicative, quantomeno sotto il profilo dell'accordo tra i genitori. Peraltro, osserva che gli esperti di neuropsichiatria infantile rilevano che è fondamentale per un minore avere dei punti di riferimento stabili, mentre qualsiasi intervento autoritativo all'interno dei rapporti familiari può essere consentito solo entro certi limiti. Ribadisce ancora una volta che le resistenze e i dissensi tra genitori in ordine alla gestione dei figli possono essere risolti attraverso una più efficace articolazione organizzativa delle

competenze dei tribunali.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva che le difficoltà che i genitori incontrano nella gestione della separazione non devono avere conseguenze sui figli. Una volta definita la priorità dell'interesse superiore del minore, quest'ultimo dovrebbe essere messo in condizione di avere un rapporto paritario sia con il padre che con la madre.

La senatrice [ANITORI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) osserva, a sua volta, che l'applicazione della legge nella materia in esame avviene in tempi lunghi, con conseguenze spesso deleterie sulla crescita e sullo sviluppo dei minori. Sotto questo profilo, dovrebbero essere individuate delle soluzioni più efficaci ed immediate per il bene del minore.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento condiviso, pur se caratterizzata da numerose contraddizioni, ha comunque sortito un effetto importante nel diritto di famiglia. A nome del Partito Democratico non manifesta alcun pregiudizio per la riforma della legge sopra richiamata, ritenendo tuttavia necessaria una verifica dello stato dell'arte in ordine all'applicazione della medesima legge negli ultimi dieci anni e alla relativa giurisprudenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2001) SACCONI e Serenella FUCKSIA. - Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre 2016.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale osserva come, nel contesto attuale di globalizzazione e integrazione dei dati economici a livello mondiale, sia ormai necessaria l'istituzione di un albo della professione degli statistici, auspicando una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

Dopo un breve intervento del relatore [ALBERTINI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) che concorda con le osservazioni del senatore Lumia, interviene la senatrice [GINETTI](#) (*PD*), la quale osserva che la qualificazione del titolo di "statistico" nel nostro ordinamento non può prescindere dalle normative vigenti negli altri paesi dell'Unione europea, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle professioni e dunque della libera circolazione delle qualifiche professionali nell'ambito dell'Unione europea.

Il presidente [D'ASCOLA](#) preannuncia che la discussione relativa al provvedimento in esame avrà luogo fino alla fine della prossima settimana, al termine della quale sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 novembre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Cirinnà aveva proposto di assumere come testo base il disegno di legge n. 1978, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che la Commissione ha convenuto su tale proposta, il presidente **D'ASCOLA** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 17 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2153

Il relatore **ALBERTINI** (*AP (Ncd-Cpl)*) sollecita le audizioni relative al provvedimento in titolo.

Il presidente **D'ASCOLA**, quindi, fissa a giovedì 16 febbraio alle ore 16 il termine entro il quale i componenti della Commissione possono indicare ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **2566**

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente :

«Si procede a querela se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso da minorenne, salvo che gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.»

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.